Sent. n. 347/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Saverio Galasso Consigliere rel.

Dott. Angelo Maria Quaglini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80301** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti:

I. del Signor **X X** (C.F. - ----------), nato a ---------- ed ivi residente, in via ----------, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di costituzione, dall'Avv. Anna Maria Barbante (C.F. BRBNMR58A64H282X), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Rieti, Via Potenziani, n. 10, all'indirizzo p.e.c. a.barbante@pec.studiolegalebarbantecicchetti.it;

II. della Signora **X X** (C.F. ----

----------), nata a ----------
---------- e residente in ------, via ----------
----------, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di risposta, dall'Avv.to Alberto Trinchi (C.F.: TRNLRT56D01H282K), del Foro di Rieti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paola Spagnoli in Roma, via Donizetti n. 20, con domicilio digitale presso l' indirizzo p.e.c.alberto.trinchi@pecavvocatirieti.it, nonché n. di fax al quale eseguire le comunicazioni in caso di non funzionamento della suddetta casella pec 0746/296542);

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza dell'11 luglio 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott. Antonio Fucci, il relatore Consigliere Saverio Galasso, il Vice Proc. Gen. Claudio Mori in rappresentanza della Procura regionale attrice, l'Avv. Anna Maria Barbante per il convenuto X , l'Avv. Alberto Trinchi per la convenuta X ;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 5.3.2024, ritualmente notificato agli odierni convenuti e depositato nella

Segreteria della Sezione il giorno 6.3.2024 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione, come in atti generalizzati:

a. il Signor **X** **X** , nella qualità di medico in rapporto di servizio con l'Azienda USL di Rieti all'epoca dei fatti;

b. la Signora **X** **X** , nella qualità di medico in rapporto di servizio con l'Azienda USL di Rieti all'epoca dei fatti,

per ivi sentirli condannare al pagamento, con obbligazione parziaria, in favore all'Azienda U.S.L. di Rieti (di seguito, Azienda), complessivamente di euro 1.881.662,02 (unmilioneottocentoottantunoseicentosessantadue,02), oltre alla rivalutazione, a titolo di danno patrimoniale indiretto, causato con colpa grave, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che i convenuti avrebbero cagionato alle finanze erariali per il pagamento della complessiva somma predetta a titolo di risarcimento del danno – sia in forma di provvisionali in sede penale sia in via definitiva in sede civile - in favore dei familiari terzi danneggiati, nonché per condanna alle spese, in

conseguenza di sentenze che hanno ricondotto a colpa medica degli odierni convenuti la causa della morte di una paziente, avvenuta in data 11.9.2008 presso il presidio ospedaliero di Rieti.

Il singolo apporto causale viene indicato dalla Procura nella misura del 75% (pari ad euro 1.411.246,52) del danno contestato a carico del convenuto X e nella misura del restante 25% (pari a 470.415,50) a carico della convenuta X .

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. l'istruttoria trae origine da una segnalazione di danno erariale, dell'08.04.2015 (prot. n. ----------, - e successive integrazioni e riscontri alle richieste istruttorie della Procura) – dell'A.S.L. di Rieti che comunicava - che con nota pervenuta in data 11/10/2011 che 4 congiunti (i sigg. X X , X X , X X e X X) avevano richiesto all'Azienda medesima il risarcimento dei danni, *iure proprio* e *iure hereditatis*, subiti a seguito del decesso in data 11/09/2008 della loro congiunta X X

presso il presidio ospedaliero di Rieti;

b. in data 16/11/2011 veniva notificato all'Azienda, il decreto di citazione in giudizio con il quale innanzi al Tribunale di Rieti — Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari veniva citata l'Azienda quale responsabile civile, ex art. 83 c.p.p., nel procedimento penale [illegible]/09 R.G.N.R. [doc. n. 6, all.to n. 4]. L'Azienda decideva (con deliberazione n. -------- del 16/03/2012) di costituirsi nel predetto procedimento penale autorizzando alla chiamata in causa della compagnia assicurativa, che in precedenza aveva eccepito la non copertura assicurativa RCT del sinistro;

c. con sentenza 20/1/2014, n. --, il Tribunale Penale di Rieti dichiarava gli odierni convenuti, nelle rispettive qualità di medici in servizio presso l'ospedale San Camillo De Lellis di Rieti e per l'attività professionale meglio specificata in imputazione, svolta il giorno 14/8/2008, responsabili del reato di cui agli artt. 113, 40 cpv. e 589 c.p. per il decesso della paziente primigravida alla trentottesima settimana, affetta da [illegible], e in terapia [illegible] e condannava la convenuta alla pena di mesi sei di reclusione ed il

convenuto alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale per entrambi gli imputati.

Inoltre, condannava gli odierni convenuti unitamente all'Azienda, in solido tra loro:

(1) al risarcimento dei danni in favore delle 6 parti civili, cioè del marito, in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore, nonché i genitori e i due fratelli della paziente deceduta **(** X X , in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore X X , X X , X X , X X e X X), da liquidarsi in separata sede;

(2) al pagamento in favore delle medesime parti civili della provvisionale immediatamente esecutiva, da liquidarsi:

(a) in 50.000 euro ciascuno in favore di due parti civili (X X , sia in proprio sia quale esercente la potestà sulla figlia minore X X);

(b) 20.000,00 ciascuno in favore delle rimanenti quattro parti civili (X X , X X , X e X);

(c) alla rifusione, in favore delle parti civili, delle spese di costituzione:

(1) in complessivi euro 15.000,00 oltre agli accessori di legge in favore di due parti civili (X X , in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore X X);

(2) in complessivi euro 15.000,00, oltre agli accessori di legge in favore delle rimanenti quattro parti civili (X X , X X , X X e X X);

d. l'Azienda disponeva prima (con deliberazione n. ------- del 24/07/2014) il pagamento delle somme provvisionali per il complessivo importo di euro 180.000,00, liquidate nella menzionata sentenza in favore delle parti civili e poi disponeva (con deliberazione n. ---- del 21/01/2015, il pagamento della complessiva somma di euro 38,081,35 per spese legali liquidate nella suindicata sentenza;

e. con nota prot. n. ----- del 26/03/2015, l'Azienda provvedeva ad inviare formale atto di messa in mora agli odierni convenuti, in relazione all'ipotesi di

danno erariale prodotto, per il complessivo importo di euro 218.081,35;

f. la predetta sentenza penale veniva impugnata dagli odierni convenuti nonché da una delle parti civili (X X) e nel giudizio interveniva anche l'azienda (a seguito di deliberazione n. ---- del 28/01/2015); con sentenza n.--- del 2023 della Corte di Appello di Roma – Sezione I Penale – venivano confermate le statuizioni civili, veniva dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione ed, altresì, condannata l'Azienda, in solido con gli altri appellanti, al pagamento delle spese;

g. sul versante civilistico, con atto di citazione notificato in data 07/01/2015 2 parti civili (il sig. X X , in proprio e nella qualità di padre esercente la potestà sulla figlia minore X X) sia in proprio che nella qualità di eredi della paziente deceduta, convenivano in giudizio l'Azienda per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi *iure proprio e iure hereditatis* innanzi al Tribunale civile di Rieti, che con una prima sentenza (n. ----------):

(1) condannava l’azienda:

(a) al pagamento in favore delle parti attrici delle somme rispettivamente di euro 407.423,74 e di euro 103.949,07, oltre agli interessi legali;

(b) a rimborsare alle medesime le spese di lite, liquidate in complessivi euro 21.942,28;

(2) respingeva la domanda di manleva avanzata dalla Azienda USL Rieti nei confronti della società assicuratrice;

l. l'Azienda (con deliberazione n. ----------, in data 14/02/2019 proponeva appello avverso la citata sentenza del Tribunale civile;

m. intanto l'Azienda (con deliberazione n. -------- del 24.05.2019, in esecuzione della medesima sentenza civile, corrispondeva al Sig. X X in proprio la somma di euro 357.351,80 e, nella qualità di esercente la potestà sulla minore X X , la complessiva somma di euro 353.317,92 e veniva liquidata la somma di euro 32.571,70 per spese legali. Inoltre, successivamente veniva corrisposta (con determinazione dirigenziale n. 1612 del 31.07.2019) alla compagnia di assicurazione la somma di euro 18.239,00 per spese legali ed all'INAIL – Direzione

Provinciale Umbria, la somma di 212,28 per compenso CTU;

o. con atto di citazione notificato in data 10/02/2016 le rimanenti quattro parti civili (X X +3), sia in proprio e nella qualità di congiunti della paziente deceduta, convenivano in giudizio l'Azienda per il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti innanzi al Tribunale civile di Rieti, che con una seconda sentenza, la n. ---------:

(1) condannava l'Azienda:

(a) al pagamento di euro 339.168,41 ciascuno a favore di due parti civili (X X X X) e di euro 113.056,13 ciascuno a favore delle altre due parti civili (X X e X X), oltre agli interessi legali;

(b) a rimborsare agli attori le spese di lite, liquidate in complessivi euro 21.910,15;

(c) respingeva la domanda di manleva avanzata dall'Azienda USL di Rieti nei confronti della compagnia assicuratrice, condannando l'azienda a rimborsare alla medesima le spese relative alla chiamata in causa;

p. l'Azienda (con deliberazione n. ----- del 21.10.2019) dava esecuzione alla suddetta seconda

sentenza in sede civile, corrispondendo alle controparti la complessiva somma di euro 862.508,59;

q. con nota prot. n. ------ del 21.11.20219, l'Azienda costituiva ulteriormente in mora gli odierni convenuti con riferimento all'ipotesi di danno erariale conseguente all'intervenuta liquidazione della complessiva somma di euro 1.624.201,29, (mediante le deliberazioni nn.------- del 24.05.2019 e ------ del 21.10.2019 e la determinazione n. ---- del 31.07.2019);

r. l'Azienda, poi, (con deliberazione n. ------. del 3.07.2019) proponeva appello anche avverso la seconda sentenza del Tribunale civile di Rieti n. ---------;

s. con nota del 6.10.2023, prot. n. ------, l'ASL di Rieti, in risposta a decreto istruttorio della Procura regionale, attualizzava l'entità delle somme corrisposte nella vicenda in parola alle parti danneggiate, comprensive delle spese dei giudizi, anche a seguito della citata sentenza n. -------- della Corte di Appello penale di Roma, alla data della medesima nota pari a complessivi euro 1.881.662,02;

t. con la medesima nota l'Azienda trasmetteva copia del ricorso per cassazione presentato dalla sola convenuta avverso alla menzionata sentenza penale

della Corte di appello di Roma, mentre la Procura contabile acquisiva l'attestazione di irrevocabilità della medesima sentenza, sopraggiunta in data 29 maggio 2023 limitatamente la posizione processuale del convenuto X ;

u. con nota del 4 giugno 2024, l'Azienda comunicava che la Cassazione penale, con sentenza della sezione quarta, in data 3 aprile 2024, n. -----, depositata l'11 aprile 2024, aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Roma rinviando, per un nuovo giudizio, ad altra sezione della medesima Corte di appello.

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa sezione che, in punto di diritto:

a. quanto alla posizione del convenuto X , che lo stesso non ha impugnato la sentenza della Corte penale di Appello, che, per entrambi gli imputati, ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, con conseguente irrevocabilità delle relative statuizioni civili;

b. la sentenza di appello dichiarativa della prescrizione (cui peraltro gli imputati avrebbero potuto rinunciare al fine di accertare la loro innocenza) implica, innanzitutto, l'avvenuta verifica

dell’assenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell’art. 129/2 c.p.p..

Pertanto, la sussistenza del reato e la responsabilità degli imputati sono, dunque, entrambi elementi ontologicamente presupposti dall’istituto in questione e dalla sentenza penale intervenuta nel caso di specie;

c. pur considerando che la vicenda processuale penale della convenuta non si e ancora conclusa, per effetto della proposizione del ricorso per cassazione avverso alla citata sentenza di appello in sede penale, nondimeno ritiene che, sia in punto di causalità, che rispetto alle condotte ed ai fatti in contestazione, l’impianto probatorio in atti risulterebbe inscalfibile sul piano obiettivo per entrambi i convenuti e non consentirebbe dubbi circa le accertate responsabilità di entrambi i medesimi rispetto alla determinazione del decesso della paziente e del conseguente danno per le casse pubbliche;

d. evidenzia che è inapplicabile alla fattispecie la legge n. 24/2017 (cd. legge Gelli), in quanto la giurisprudenza contabile è costante nell'affermare che l'intero articolato della citata legge non trova

applicazione ai fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore;

e. ritiene che le condotte in contestazione poste in essere da entrambi gli odierni convenuti abbiano causato il danno erariale, secondo il criterio del *"più probabile che non"*.

3.2. Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che nella fattispecie questo deve ravvisarsi per entrambi i convenuti nella colpa grave, quale emerge dalle sentenze penali di primo e secondo grado e dalle consulenze tecniche di parte ivi acquisite.

4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti, fosse configurabile un'ipotesi di danno erariale per le finanze dell'Azienda, con atto ritualmente notificato ad entrambi gli odierni convenuti in data 17 novembre 2023 nelle forme di legge, ha invitato gli odierni convenuti a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendoli, altresì, della facoltà di essere sentiti personalmente.

5.1 Nel termine indicato, le persone invitate hanno presentato deduzioni scritte, senza avvalersi della facoltà di essere sentite personalmente, ma le

controdeduzioni dalle stesse fornite non hanno consentito, a parere della Procura attrice, di superare gli addebiti inizialmente mossi nei loro confronti.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale – come si è detto – la Procura regionale ha convenuto le medesime persone innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirle condannare al pagamento, con obbligazione parziaria, in favore dell'Azienda, complessivamente di euro 1.881.662,02 (unmilioneottocentoottantunoseicentosessantadue,02), articolata come descritto nel precedente paragrafo 1 a titolo di danno patrimoniale indiretto, causato con colpa grave, oltre alla rivalutazione.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice, lo rinviene nel pagamento della complessiva somma predetta a titolo di risarcimento del danno – sia in forma di provvisionali in sede penale sia in via definitiva in sede civile - in favore dei familiari terzi danneggiati, nonché per condanna alle spese, in conseguenza delle sentenze

penali (di primo e secondo grado) e civili (di primo grado) sopra menzionate.

6. Con riferimento al rapporto di servizio la Procura lo rinviene sulla pacifica circostanza che i convenuti fossero dipendenti dell'ente danneggiato al momento dei fatti.

7. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione dei danni in parola, la Procura li rinviene come segue.

7.1 I comportamenti censurati consistono in due serie di condotte (gravemente colpose) ascrivibili agli odierni convenuti:

(a) la prima, da collocare nella fase del monitoraggio *post partum* della paziente, consistita nel fatto che, pur a fronte di una persistente ed abbondante emorragia vaginale comprovata dagli esami di laboratorio eseguiti sulla paziente stessa e dal quadro sintomatico clinico progressivo, il convenuto, medico di guardia del reparto, deputato a controllare lo stato dell'utero e le condizioni generali della paziente, non rilevò i segni indiretti dell'emorragia locale;

(b) la seconda, sempre sotto il profilo della colpa medica, concernente la fase successiva, quando

entrambi convenuti, una volta accertata e conosciuta la grave anemizzazione progressiva della paziente e la grave emorragia in corso, invece di procedere immediatamente ad un intervento di isterectomia, decisero di persistere nell'inutile tentativo di bloccare l'emorragia con terapie farmacologiche, massaggi, piuttosto che operare per asportare l'utero omettendo, quindi, di porre in essere, tempestivamente, l'unico rimedio possibile per bloccare l'emorragia in corso e perdendo, conseguentemente, tempo, cagionando, così, la morte della paziente.

8.2. Il nesso causale è, quindi, individuato direttamente, sulla scorta delle sentenze penali, tra la morte della paziente e i predetti comportamenti tenuti dai convenuti.

8.3 con riguardo all'imputazione, la Procura, in ragione del singolo apporto causale la attribuisce nella misura del 75% (pari ad euro 1.411.246,52) a carico del convenuto e nella misura del restante 25% (pari a 470.415,50) a carico della convenuta.

9. Il convenuto X si è costituito in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avvocato Anna Maria Barbante, la quale ha

depositato in atti, in data 12 giugno 2024, atto di costituzione in pari data, e successivamente in data 20 giugno 2024, comparsa di risposta recante la data del 19 giugno 2024.

9.1 La difesa:

I. ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea, o in subordine la sospensione ex art. 106 c.g.c., per mancanza di un danno erariale definitivamente accertato con sentenza irrevocabile, nella fattispecie, in sede civile;

II. ha eccepito la prescrizione a decorrere dalla data (8.4.2015) in cui è pervenuta alla Procura la *notitia damni* iniziale ovvero dalla data del pagamento effettuato dalla ASL di Rieti che, secondo quanto documentato dalla Procura, risale al 24/7/2014 per la somma di euro 180.000,00 e al 21/01/2015 per quanto attiene alla somma di euro 38.081,35.

III. ha eccepito l'insussistenza della condotta riferita al convenuto come fonte di responsabilità contabile-amministrativa, in quanto, in assenza di sentenze penali o civile irrevocabili, le deduzioni della Procura si fondano sulla sentenza penale di primo grado, emessa solo sulla scorta di pareri dei consulenti tecnici della Procura e delle parti

civili, mentre in secondo grado non si è entrati nel merito per effetto della pronuncia di prescrizione del reato.

IV. ha eccepito l'assenza di nesso causale tra le condotte poste in essere dal convenuto e il decesso della paziente, in quanto l'assistenza prestata alla paziente dopo l'intervento di taglio cesareo non è imputabile al convenuto che era contemporaneamente occupato in altre attività di sua specifica competenza in sala operatoria e nello svolgimento di attività di consulenza, ed anche l'assistenza prestata in reparto non è riferibile esclusivamente al convenuto e, soprattutto, non è stata connotata da alcuna condotta omissiva, negligente e imperita del convenuto.

Infine, non sono evidenziabili omissioni o violazioni di regole di garanzia, alla luce delle pertinenti linee guida, neanche nella scelta del convenuto, congiuntamente con la convenuta, di non procedere immediatamente all'intervento di asportazione dell'utero.

In qualsiasi caso, il nesso causale tra la condotta del convenuto paziente e il decesso della Sig.ra X deve ritenersi escluso per l'accertata esistenza

nella fattispecie dell'interferenza del fattore causale alternativo rappresentato dal fatto che il decesso intervenuto l'11.09.2008 era dovuto ad altra patologia (candida), successiva e differente rispetto al preteso tardivo intervento subito il 14.08.2008

Non sarebbe ravvisabile in capo al convenuto la posizione di garanzia di cui all'art.40, secondo comma, c.p. in quanto nella fattispecie l'erogazione della prestazione sanitaria, ricoverata per l'esecuzione di un parto cesareo, era rivolta inizialmente nei confronti del medico che l'aveva in cura e con il quale aveva concordato le modalità del ricovero e cioè la convenuta e, successivamente, in capo a tutto il personale sanitario che doveva controllare i parametri della paziente e, primi fra tutti, i medici anestesisti;

V. ha eccepito la non imputabilità al convenuto del danno erariale causato all'Azienda.

Al riguardo ha rilevato che sono ancora pendenti in sede civile, in grado di appello, le cause intentate dall'Azienda medesima avverso la compagnia assicuratrice, presso la quale si è assicurata per le richieste risarcitorie in base all'art. 16 del CCNL - area dirigenza medico- veterinaria del SSN del

17/10/2008, per essere manlevata dalle richieste risarcitorie degli eredi della paziente.

Sicché, da un lato, il danno potrebbe essere eliso dalla manleva della società assicuratrice, dall'altro, comunque, il danno sarebbe imputabile alla condotta dei funzionari dell'Azienda stessa che non hanno stipulato regolarmente le dovute coperture assicurative ovvero non le hanno correttamente attivate non dichiarando l'esistenza di tale sinistro quando è stata stipulata la polizza.

Precisa al riguardo che il convenuto ha recentemente (27.11.2023) reclamato nei confronti della ASL i danni che sta subendo proprio a seguito del promovimento del presente giudizio;

VI. in merito all'entità dei danni contestati a carico del ricorrente:

a. ha affermato che quantomeno la metà del danno erariale richiesto non sarebbe dovuta in virtù del principio secondo cui la ripartizione interna dell'onere risarcitorio tra struttura ospedaliera e medico, anche in caso di accertata responsabilità di quest'ultimo, deve essere effettuata in pari quota in applicazione del principio presuntivo di cui agli articoli 1298 e 2055 c.c., salva la prova

dell’assorbente responsabilità del medico, che nel caso di specie non sussisterebbe;

b. ha eccepito che non sono dovuti gli importi richiesti per l’avvenuto pagamento da parte dell’Azienda delle spese legali liquidate dalle sentenze emesse nei giudizi penali e civili, ai quali il convenuto è del tutto estraneo;

c. non è dovuta la rivalutazione degli importi richiesti a titolo di danno erariale, difettando i presupposti di fatto e di diritto per la sua applicazione.

d. il danno erariale richiesto deve essere ulteriormente ridotto, dato che, per effetto dell’avvenuto decesso della minore X X intervenuto il 24.06.2019, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali liquidato in suo favore in sede civile con la sentenza del Tribunale di Rieti n.-------- dovrà essere definitivamente ridotto nel giudizio di gravame, essendo stata la sua rilevante misura determinata sulla presunta lunga durata della vita che la minore aveva davanti a sé al momento della liquidazione;

e. contesta, infine, la quantificazione della percentuale del danno ascritta al convenuto.

9.2 In conclusione, chiede:

I. in via principale, di assolvere il convenuto da ogni addebito per insussistenza e/o mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità erariale;

II. in via subordinata:

II.1 dichiarare la improcedibilità della domanda attrice per la mancanza di un danno erariale definitivamente accertato ovvero sospendere il presente processo ex art.106 c.g.c. all'esito del passaggio in giudicato dei giudizi iscritti ai n.ri ---------- e ---------- Corte d'Appello di Roma;

II.2 dichiarare la prescrizione dell'azione e dei crediti per cui ha agito la Procura;

III in via ulteriormente subordinata, ridurre il danno ascritto mediante esercizio del potere riduttivo.

10. La convenuta X si è costituita in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avv.to Alberto Trinchi, il quale ha depositato in atti, in data 20 giugno 2024, una comparsa di risposta in pari data.

10.1 La difesa:

I. ha comunicato che successivamente alla notifica dell'atto di citazione è intervenuta la sentenza

della Corte di Cassazione, Sezione IV pen., depositata l'11.04.2024, n. ----------, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla convenuta, ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione Prima Penale, n. ----------, rinviando ad altra Sezione della stessa Corte di Appello per un nuovo giudizio sull'impugnazione proposta dalla convenuta medesima;

II. ha eccepito che il danno erariale ipotizzato è insussistente e deve a priori essere escluso considerato che era obbligata dal CCNL a stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'attività del suo personale medico e che in effetti una tale polizza risulta esistente per il periodo riguardante i fatti di causa, ma la sua non corretta stipulazione e/o attivazione da parte della stessa Azienda ha impedito di usufruire della relativa copertura. Da ciò conseguirebbe che l'imputazione soggettiva del danno erariale non sarebbe in alcun modo riferibile alla convenuta, ma dovrebbe essere attribuita alla sola A.U.S.L. Rieti che con la sua condotta ha impedito l'operatività di una valida polizza;

III. ha eccepito l'infondatezza della domanda di

condanna, non essendo ipotizzabile sotto diversi aspetti la responsabilità della convenuta nella determinazione del preteso danno erariale:

a. per essere venuto meno, a seguito della menzionata sentenza della Corte di cassazione, il presupposto della tesi della Procura, costituito dalle sentenze penali su cui la medesima ha espressamente fondato le sue domande;

b. per non essere stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio in sede di giudizio penale;

c. per non essere stata l'odierna convenuta parte dei giudizi in sede civile in cui è stata chiamata soltanto l'Azienda e nei quali per di più la responsabilità di quest'ultima è stata ravvisata, ai sensi dell'articolo 651 c.p.p., solo sulla base del giudicato nei suoi confronti della suddetta sentenza penale di primo grado n. ----------, che ne aveva accertato la responsabilità come responsabile civile e che non era stata da essa impugnata;

d. ha eccepito l'insussistenza del nesso causale sotto il duplice profilo del giudizio controfattuale, risultando in atti che la situazione della paziente era divenuta irreversibile prima della possibilità di intervento da parte della convenuta e dell'esistenza

di un fattore alternativo della morte, causato dalla [illegible] generalizzata da [illegible];

e. ha eccepito l'insussistenza di una condotta censurabile, dovendosi escludere l'erroneità della condotta della convenuta, essendosi la stessa attenuta alle linee guida ed avendo perciò fatto tutto quello che la scienza medica consigliava di fare;

f. ha contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo e, in ogni caso, della colpa grave, attesa la complessità del caso e la circostanza che la convenuta si è attenuta alle linee guida;

IV. poi, ha prospettato la sospensione del giudizio prevista ex art. 106 d.lgs. n. 174 del 2016, in attesa della pronuncia definitiva del Giudice penale sull'esistenza sia del nesso causale, sia della responsabilità della convenuta, che costituirebbe il presupposto necessario ai fini della decisione sull'azione erariale, oltre che per la sua efficacia vincolante nel presente processo, anche perché l'azione risarcitoria stessa è dichiaratamente basata sull'accertamento della responsabilità e sulle pronunce emesse in sede penale;

V. ha eccepito la prescrizione, in quanto la scoperta del danno risale alla segnalazione prot. --

--------- dell’8.04.2015 e che da allora il primo valido atto interruttivo del termine di prescrizione è stato effettuato con l’invito a dedurre notificato il 17.11.2023; in via gradata rileva che il preteso danno erariale non è dovuto quantomeno in relazione al pagamento della provvisionale e delle spese legali liquidate con la Sentenza penale di primo grado n. ----, essendo prescritto, il relativo diritto per decorrenza del termine settennale complessivamente previsto dai citati articoli 1, comma secondo, della Legge 20/1994 e 66 del D.Lgs. 174/2016;

VI. ha sottolineato sia che il danno erariale contestato non è comunque dovuto, sia che la sua quantificazione indicata nell’atto di citazione è in ogni caso del tutto eccessiva ed errata sotto diversi aspetti dal momento che:

a. il danno erariale richiesto non è comunque attribuibile alla convenuta, se non in minima parte ed in misura di molto inferiore a quella richiesta considerato sia che dagli atti di causa risulta che la maggior parte della pretesa responsabilità è da attribuire a condotte del personale sanitario precedenti al suo arrivo in ospedale, cioè all’inadeguato monitoraggio della paziente dopo il

[illegible] ed all'intempestiva accertamento dell'[illegible], sia che sussiste in ogni caso un'evidente responsabilità della Struttura Ospedaliera e di altro suo personale sanitario nella determinazione del decesso della paziente, del tutto erroneamente ignorata;

b. non sono dovuti gli importi richiesti per l'avvenuto pagamento da parte dell'Azienda per le spese legali liquidate dalle sentenze emesse nei giudizi penali e civili;

c. non dovuta è ancora la rivalutazione degli importi richiesti a titolo di danno erariale, difettando i presupposti di fatto e di diritto per la sua applicazione, così come errata ed eccessiva è la loro determinazione;

d. il danno erariale deve essere ancora ridotto dato che, per effetto dell'avvenuto decesso della minore X X intervenuto il 24.06.2019, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali liquidato in favore di quest'ultima in sede civile con la citata sentenza del Tribunale di Rieti n. ---------- dovrà essere ridotto, essendo stata la sua rilevante misura determinata sulla base della presunta lunga durata della vita che la minore

aveva davanti a sé al momento della liquidazione;

e. l'importo, in caso di condanna, dovrà essere comunque contenuto nei limiti di cui all'art. 9, comma 5, l. n. 24 del 2017.

10.2 in conclusione chiede:

I. nel merito, di respingere tutte le domande proposte nei confronti della convenuta;

II. in subordine di dichiarare, la sospensione del giudizio prevista dall'articolo 106 d.lgs. n. 174 del 2016 fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio penale attualmente pendente a carico della convenuta dinanzi alla Corte di Appello di Roma per i fatti di causa;

III. sempre in via subordinata dichiarare prescritto, il preteso diritto al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità amministrativa dedotta con l'atto di citazione;

IV. in via ulteriormente subordinata, ridurre il risarcimento del danno erariale a carico della convenuta, contenendo comunque lo stesso nei limiti all'art. 9, comma 5, l. n. 24 del 2017,

con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre 15% rimborso forfettario, 4% C.A. ed IVA.

11 Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che i difensori dei convenuti si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti dei convenuti, come in atti generalizzati, Signor **X X** e Signora **X X** , entrambi nella qualità di medici in rapporto di servizio con l'Azienda USL di Rieti all'epoca dei fatti, per ivi sentirli condannare al pagamento, con obbligazione parziaria rispettivamente del 75% a carico del primo e del restante 25% a carico della seconda, in favore all'Azienda, complessivamente di euro 1.881.662,02

(unmilioneottocentoottantunoseicentosessantadue,02), oltre alla rivalutazione, a titolo di danno patrimoniale indiretto, causato con colpa grave, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che i convenuti avrebbero cagionato alle finanze erariali per il pagamento della complessiva somma predetta a titolo di risarcimento del danno in favore dei familiari terzi danneggiati, nonché per condanna alle spese, in conseguenza di sentenze che hanno ricondotto a colpa medica degli odierni convenuti la causa della morte della paziente.

2. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento

dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti – Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. – SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

3. Deve essere preliminarmente esaminata la richiesta di sospensione del processo *ex* art. 106 c.g.c. avanzata dalle difese di convenuti.

3.1 In proposito, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti della sospensione necessaria *ex* art. 106 c.g.c., sia in relazione al procedimento

penale pendente a seguito della cassazione con rinvio alla Corte di appello, disposta dalla Corte di cassazione, Corte di Cassazione, Sezione IV pen., con sentenza depositata l'11.04.2024, n. ----------, sia in relazione ai procedimenti civili pendenti in appello tra l'Azienda e le parti civili.

3.1 Il quadro normativo di riferimento si fonda sull'art. 106, comma 1, c.g.c., il quale dispone che "*1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.*"

Tale disposizione, regola la "*sospensione necessaria*" del processo contabile, e viene interpretata in senso rigoroso dalla giurisprudenza contabile, che richiama quella della Corte di Cassazione in relazione all'art. 295 c.p.c. (cfr. SS.RR. in s.g., ord., 11 ottobre 2022, n. 22/2022/RCS), nel senso che ritiene " *non sufficiente la ricorrenza tra le due cause di un rapporto di mera pregiudizialità logica, ritenendo necessario anche il*

predetto rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre solo allorquando la previa definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato (in termini, Corte conti, Sezioni riunite, ord. n. 3/2012; id., ord. 77, n. 1/2017; id., ord. n. 13/2019)", presupponendo la sospensione del giudizio, quale disciplinata dalle predette disposizioni, "*… la contemporanea pendenza di due processi tra i quali esista un rapporto di pregiudizialità logica e giuridica, nel senso che l'accertamento contenuto nella causa pregiudicante deve essere richiesto dalla legge con efficacia di giudicato nel giudizio contabile"* (così testualmente, Corte conti, Sezioni riunite, ord. n. 3/2021; id., ord. n. 4/2021).

Sicché "*La sospensione necessaria del processo richiede, dunque, la "pendenza di un processo avente ad oggetto una questione pregiudiziale, sulla quale nel processo de quo, per volontà di parte o per disposizione di legge, il giudice debba decidere con efficacia di giudicato. Diversamente, soccorre l'altro principio della cognizione incidentale delle questioni*

pregiudiziali (art. 34 c.p.c)" (così, Corte conti, Sezioni riunite, ordinanza n. 3/2018)."

2.3 Orbene, nel caso di specie, stante l'autonomia tra giudizio di responsabilità amministrativo-contabile e la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti per le motivazioni cui il Collegio aderisce e cui rinvia per ragioni di sinteticità ex artt. 5, comma 2, c.g.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c. né la pendenza del giudizio civile (cfr. per tutte Cdc - SS.RR. 17.3.2021, ord. n. 3/2021/RCS) né quella del giudizio penale integrano il presupposto per disporre la sospensione necessaria ex art. 106, comma 1, c.g.c. (cfr. per tutte, Cdc, III app., 17.5.2024, n. 148).

4. Ancora in via preliminare, occorre scrutinare l'eccezione di prescrizione, che è infondata.

4.1 Vertendosi infatti, in una fattispecie di danno erariale indiretto, viene in rilievo l'orientamento ormai pacifico della giurisprudenza contabile secondo cui, in tal caso, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di pagamento ai terzi danneggiati delle somme dovute dall'Amministrazione a titolo di risarcimento del danno, e non già dalla data di compimento dei comportamenti causativi del

danno erariale, (cfr. per tutte, Cdc, I app., 16.5.2024, n. 127).

4.2 Pertanto nella fattispecie il termine iniziale di decorrenza della prescrizione decorre sia per le provvisionali che per le somme definitive, dalla data dei rispettivi pagamenti, e dunque per le prime non prima del 24.7.2014 e per le seconde non prima del 24.5.2019 e 21.10.2019, date dell'adozione delle delibere di liquidazione delle predette somme.

Ciò posto:

- essendo incontestato tra le parti che è intervenuta la costituzione in mora, in data 26.3.2015 per le provvisionali, e in data 21.11.2019 per l'importo totale (e quindi con valore di rinnovazione della costituzione in mora anche per le provvisionali);
- ed essendo infine intervenuto l'invito a dedurre notificato in data 17 novembre 2023, il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso dalla costituzione in mora avvenuta nel 2019 per l'intero importo.

Solo per completezza, è appena il caso di ricordare che il termine massimo settennale di cui all'art. 66 c.g.c. non rileva nella fattispecie, atteso che, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato 3 al c.g.c "*Le*

disposizioni di cui all'art. 66 del codice si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice", ossia dal 7.10.2016, per cui la norma non può retroagire alle condotte tenute nel 2008, oggetto dell'odierno giudizio (per tutte, cfr. Cdc, Sez. giur. Lombardia, 8.4.2024, n. 55; Sez. giur. Toscana, 29.11.2021, n. 429).

5. Anche l'eccezione di improcedibilità, formulata dalla difesa del convenuto, motivata per l'assenza di un giudicato in sede civile è infondata.

Anche al riguardo è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza contabile che, sulla base della distinzione tra momento di perfezionamento dell'obbligazione risarcitoria e momento di perfezionamento del danno erariale, chiarisce che condizione di procedibilità non è il passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento, ma il perfezionamento del danno erariale indiretto, che avviene con il pagamento del risarcimento (cfr. ancora Cdc, I app., 16.5.2024, n. 127).

5. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento

dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subìto dal Ministero della difesa - Comando Genio in relazione ai fatti esposti, ammonta, secondo l'indicazione illustrata nell'atto di citazione, alla somma complessiva di euro 1.881.662,02 (unmilioneottocentoottantunoseicentosessantadue,02), ed è stato determinato – secondo la prospettazione attorea – per effetto del pagamento effettuato dalla menzionata Azienda in esecuzione della sentenza delle somme corrisposte nella vicenda in parola alle parti danneggiate, comprensive delle spese dei giudizi, in esito alle azioni risarcitorie di cui sopra, esperite contro la ridetta Azienda dagli eredi di una paziente deceduta, per responsabilità sanitaria derivante dal decesso della paziente stessa, causato da malpractice sanitaria.

6.1 Alla stregua delle risultanze documentali (mandati di pagamento allegati alla nota sopra menzionata, in data 6.10.2023, prot. n. -----

dell'Azienda), il danno patito dall'Azienda consiste nella somma da questa liquidata, che corrisponde all'importo richiesto dalla Procura, come sopra determinato.

6.2 Tale somma corrisponde a quanto liquidato dall'Azienda in sede di esecuzione delle sopra menzionate sentenze in esito alle cause risarcitorie esperite dagli eredi.

Al riguardo mette conto precisare che il danno è costituito da tutti gli esborsi effettuati a tale titolo, per tale causa, dall'Azienda. Devono, quindi, considerarsi ricomprese anche le spese per CTU e le spese legali.

5.3 Pertanto, il danno erariale, nella fattispecie, ammonta ad euro 1.881.662,02 (unmilioneottocentoottantunoseicentosessantadue,02).

6. Ciò premesso, nel merito il Collegio ritiene di non poter accogliere la domanda, per assenza di prova del nesso causale tra il danno e il comportamento, in tesi antigiuridico, tenuto dai convenuti, in quanto non appare provato che il decesso della paziente sia avvenuto a causa del comportamento dei convenuti medesimi.

6.1 Sulla base della documentazione depositata in

atti e proveniente dal processo penale, come tale liberamente valutabile dal giudice contabile, appare al Collegio che possano essere considerati come accertati i seguenti fatti:

a. il decesso della paziente;

b. la circostanza che la medesima ha avuto una grave emorragia post partum e che non è stato effettuato un intervento di isterectomia;

c. che al momento del decesso era in atto sepsi per candida.

Viceversa, è controverso se il decesso sia riconducibile al comportamento di uno o entrambi i convenuti, per avere omesso un attento monitoraggio delle condizioni della paziente, prima, e, poi, aver omesso l'intervento di isterectomia ovvero se la sepsi escluda l'efficienza causale del comportamento dei sanitari.

Nel senso della riconducibilità al comportamento dei convenuti si è espressa la sentenza penale di primo grado, sulla scorta essenzialmente della perizia di parte pubblica (non CTU), mentre quella di appello ha pronunziato la prescrizione , in ritenuta assenza di presupposti per dichiarare l'esistenza di cause di esenzione di responsabilità; ma la Corte di Cassazione

ha cassato quest'ultima , ancorché su solo ricorso della convenuta, proprio per l'omessa corretta valutazione ex art. 129, comma 2, c.p.p.

6.2 Con riguardo nesso causale del comportamento dei medesimi, la tesi attorea si fonda strutturalmente sul processo penale, ed in particolare, sulla sentenza di prescrizione in appello, laddove si evidenzia che il giudice, così pronunciando, ha escluso l'assenza di cause di proscioglimento (pag. 53 atto di citazione: "*La sentenza dichiarativa della prescrizione (cui peraltro gli imputati avrebbero potuto rinunciare al fine di accertare la loro innocenza) implica, innanzitutto, l'avvenuta verifica dell'assenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129/2 c.p.p..*").

6.3 Tuttavia, detta impostazione appare, al Collegio non convincente, anche alla luce della successiva sentenza della Corte di cassazione, ancorché resa sul solo ricorso dell'odierna convenuta.

6.4 La Corte di cassazione, infatti, ha cassato la sentenza di appello proprio rilevando che il giudice di appello non aveva effettuato correttamente la necessaria previa valutazione della sussistenza dei presupposti per l'immediata declaratoria di una causa

di non punibilità ex art. 129, comma 2, c.p.p., non avendo correttamente applicato i criteri di valutazione del nesso causale tra i comportamenti e l'evento fatale.

Questo *vulnus* dell'iter logico-giuridico della sentenza di appello, ad avviso del Collegio, è tale da riverberarsi non solo, immediatamente sulla posizione della convenuta (quale ricorrente in Cassazione), ma anche sul convenuto, per ragioni logiche, pur non essendo questi ricorrente in Cassazione.

6.5 Perciò, ad avviso del Collegio l'omessa valutazione della sussistenza di cause esimenti, rilevata dalla Corte di cassazione affligge tutta la sentenza di appello, indipendentemente dalla formale impugnazione.

6.5.1 In ogni caso, indipendentemente dalla decisione della Suprema Corte era onere del requirente contabile indicare nella domanda le ragioni che facevano ritenere sussistente un rapporto causale del comportamento dei convenuti con il danno tenuto conto anche di quanto rappresentato in sede preprocessuale da questi ultimi, senza limitarsi a fare dedurre tutto ciò dalla mera dichiarata assenza di cause di giustificazione, quale desumibile dalla sentenza

penale di appello, peraltro censurata sul punto, come detto, dalla Suprema Corte.

Inoltre, il requirente non ha effettuato specifiche contestazioni in merito a quanto dedotto dai convenuti circa la sussistenza di linee guida conservative sul piano medico-chirurgico, che consigliavano di non procedere subito ad un intervento di asportazione dell'utero della paziente. Perciò, anche riguardo all'elemento soggettivo della colpa grave imputato ai convenuti è mancata una prova da parte del requirente.

7. Perciò, il Collegio ritiene che la domanda attrice debba essere rigettata, per omessa dimostrazione di un nesso causale specifico ed autonomo riguardo a ciascun convento con il danno e di una colpa grave in capo a questi ultimi.

A favore dei convenuti vanno riconosciute le competenze legali, quantificate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80301** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 5.3.2024, ritualmente

notificato ai convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigetta la domanda nei confronti del Signor **X X (**C.F.----------) e della Signora **X X** (C.F. ----------), come in epigrafe generalizzati, riconoscendo, a loro favore le competenze legali, quantificate, rispettivamente, in euro 15.000,00 (quindicimila/00), ed in euro 8000,00 (ottomila/00), oltre, per entrambi, Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%;

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici

o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio dell'11 luglio 2024.

L'estensore	Il Presidente
Saverio Galasso	Antonio Ciaramella
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 23 luglio 2025.

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente